

Provincia di Arezzo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n° 164 del 21/11/2017

OGGETTO: LEGGE 21.11.2000 N. 353 "LEGGE QUADRO IN MATERIA DI INCENDI BOSCHIVI" E LEGGE REGIONE TOSCANA 21.03.2000 N. 39 - ISTITUZIONE DEL CATASTO INCENDI BOSCHIVI - ADOZIONE.

L'anno duemiladiciassette il giorno 21 - ventuno - del mese novembre alle ore 13:00 presso questa sede Comunale, a seguito di apposito invito diramato dal sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano i Signori:

BASANIERI FRANCESCA	SINDACO	*
SALVI TANIA	Vice SINDACO	*
RICCI ALBANO	ASSESSORE	*
BERNARDINI ANDREA	ASSESSORE	-
MINIATI MIRIANO	ASSESSORE	*
GUSTINELLI ENRICO	ASSESSORE	-

Presiede **Il Sindaco, Francesca Basanieri**

Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale il: **Il ViceSegretario, Dr.ssa Lucherini Ombretta**

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la Seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- La Regione Toscana, nel riconoscere il patrimonio boschivo come bene di fondamentale importanza sia ambientale che produttivo, provvede, secondo quanto disposto dalla L. R. 21.11. 2000 n.353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi" e dalla L. R. 21.03.2000 n.39 "Legge Forestale" alla formazione del piano pluriennale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, definito come Piano AIB;

- che con DGR n. 50/2014 la Regione Toscana ha approvato il Piano AIB 2014-2016, al quale sono state successivamente apportate modifiche ed integrazioni;

- che il piano regionale, finalizzato alla conservazione dell'intero territorio boschivo, programma l'insieme delle attività di previsione e prevenzione degli incendi. Nell'ambito della pianificazione AIB anche gli Enti locali sono chiamati a svolgere analoghe attività al fine di limitare il fenomeno degli incendi boschivi.

Vista la Legge 21/11/2000 n. 353, "Legge-quadro in materia di incendi boschivi", contenente divieti e prescrizioni derivanti dal verificarsi di eventi calamitosi riferiti agli incendi boschivi, la quale prevede, all'art. 10, comma 2, l'obbligo per i Comuni di censire i soprassuoli percorsi da incendi, avvalendosi anche dei rilievi dal Corpo Forestale dello Stato, al fine di applicare i vincoli temporali previsti all'art. 10 comma 1 della medesima legge;

Vista la L.R. n° 39/2000 e s.m.i. "Legge forestale della Toscana" , che all'art 75 bis prevede:

- 1. I comuni, con la procedura di cui al comma 2, censiscono in un apposito catasto i boschi percorsi da fuoco e, nella fascia entro cinquanta metri da tali boschi, i soli pascoli percorsi dal fuoco, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato.*
- 2. I comuni, per eventuali osservazioni, espongono per trenta giorni all'albo pretorio comunale l'elenco dei terreni da inserire nel catasto. All'esposizione dell'elenco viene data tempestiva pubblicità attraverso pubbliche affissioni. Decorso trenta giorni i comuni valutano le osservazioni presentate e approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni dandone comunicazione alla Giunta regionale con le modalità definite dal piano AIB.*
- 3. I comuni tengono aggiornato il catasto provvedendo alla cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui all'articolo 76, commi 4, 5 e 7, allo scadere dei rispettivi periodi di divieto.*
- 4. I rilievi di cui al comma 1, sono utilizzati dal comune per l'aggiornamento del quadro conoscitivo degli strumenti urbanistici.*
- 5. I comuni entro il 31 maggio di ogni anno, censiscono gli incendi verificatisi nell'annualità precedente.*

Considerato che la Legge n° 353 del 21.11.2000 "Legge quadro in materia di incendi boschivi" all'art. 10 comma 2 prevede le seguenti attività: l'elenco dei soprassuoli interessati da incendio verrà esposto per trenta giorni all'Albo Pretorio del Comune per eventuali osservazioni. Decorso tal termine il Comune valuterà osservazioni presentate e approverà, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni.

Considerato che l'istituzione di detto catasto prevede l'apposizione di vincoli che limitano l'uso del suolo solo per quelle aree che sono individuate come boscate o destinate a pascolo, aventi scadenze temporali differenti ovvero:

1. Vincoli ventennali (20 anni)

Ai sensi dell'art. 76 comma 5 della L.R. n° 39/2000 e s.m.i., sia nei boschi percorsi dal fuoco che nella fascia

entro cinquanta metri da tali boschi, nei soli pascoli percorsi dal fuoco, fatte salve le opere pubbliche, le opere necessarie all'AIB e quanto previsto negli strumenti urbanistici approvati precedentemente al verificarsi dell'incendio, è vietata per un periodo di venti anni, la realizzazione di edifici di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive;

2. Vincoli quindicennali (15 anni)

Le zone boscate e i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno 15 anni. In tali aree è consentita unicamente la realizzazione di opere pubbliche che si rendano necessarie per la salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nei boschi percorsi dal fuoco e nei pascoli situati entro 50 metri dai boschi percorsi dal fuoco deve essere espressamente richiamato il vincolo suddetto, pena la nullità dell'atto.

Inoltre, ai sensi dell'art. 76 comma 5 della L.R. n° 39/2000 e s.m.i., sia nei boschi percorsi dal fuoco che nella fascia entro cinquanta metri da tali boschi, nei soli pascoli percorsi dal fuoco, fatte salve le opere pubbliche, le opere necessarie all'AIB e quanto previsto negli strumenti urbanistici approvati precedentemente al verificarsi dell'incendio, è vietata per un periodo di quindici anni ogni trasformazione del bosco in altra qualità di cultura;

3. Vincoli decennali (10 anni)

Nelle zone boscate e nei pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco è vietata la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione siano stati già rilasciati atti autorizzativi comunali in data precedente l'incendio sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data; in tale aree è fatto divieto di pascolo e di caccia per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle aree boscate percorse dal fuoco.

In particolare, ai sensi dell'art. 76 comma 4 della L.R. n° 39/2000 e s.m.i., nei boschi percorsi dal fuoco è vietato per un periodo di dieci anni il pascolo di qualsiasi specie di bestiame, fatte salve le deroghe previste dal regolamento forestale in caso di favorevole ricostituzione del soprassuolo boschivo;

4. Vincoli quinquennali (5 anni)

Sia nei boschi percorsi dal fuoco che nei pascoli situati entro 50 metri dai boschi percorsi dal fuoco è vietato lo svolgimento delle attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo il caso di specifica autorizzazione concessa o dal Ministro dell'Ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla Regione competente, negli altri casi, o per documentate situazioni di dissesto idrogeologico o per particolari situazioni in cui sia urgente un intervento di tutela su particolari valori ambientali e paesaggistici.

Inoltre, ai sensi dell'art. 76 comma 4 della L.R. n° 39/2000 e s.m.i., nei boschi percorsi dal fuoco è vietato per un periodo di cinque anni l'esercizio dell'attività venatoria, qualora la superficie bruciata sia superiore ad ettari uno, in presenza della tabellazione realizzata con le modalità definite nel piano AIB.

Considerato:

- che la Regione Toscana ha istituito la banca dati prevista dall'art. 75 ter della L.R. n. 39/2000 e ss.mm. e ii. (il SIGAF) in cui confluiscono le informazioni relative alle aree percorse da fuoco;
- che la Regione Carabinieri Forestale "Toscana" Stazione di Cortona (già Corpo Forestale dello Stato Comando Stazione di Cortona), a seguito di incendi boschivi, ha trasmesso al Comune di Cortona i fogli di notizia incendi, con l'indicazione della località, della superficie interessata, del tipo di coltura percorsa dal fuoco, la data dell'evento e le planimetrie ubicative;
- che sulla base dei dati forniti dal corpo forestale dello Stato ed in possesso dell'ufficio Tecnico del Comune di Cortona siamo stati in grado di mappare aree percorse dal fuoco a partire dall'anno 2000, anno da considerarsi quindi come inizio del catasto comunale dei boschi e dei pascoli;

Vista l'elaborazione dei dati forniti dal Corpo forestale dello Stato ed in possesso del Comune di Cortona effettuata dalla Soc. Artel spa di Arezzo sulla base della Determina di incarico n. 1116/2013 del 24/12/2013 finalizzata alla convesione del formato dati, del sistema di riferimento e alla creazione di un unico archivio geografico;

Valutato che l'elaborazione dati effettuata da Artel spa si riferisce al periodo 2000-2013;

Verificato che per quanto riguarda gli incendi verificatisi nel corso dell'anno 2014 e 2015 l'ufficio Tecnico ha provveduto autonomamente ad aggiornare l'archivio delle aree precorse dal fuoco sulla base dei dati forniti dal corpo Forestale dello Stato;

Verificato altresì che non risultano agli atti dell'ufficio segnalazioni da parte della Regione Carabinieri Forestale "Toscana" (già corpo Forestale dello Stato) riguardo ad incendi relativi agli anni 2016 verificatisi all'interno del territorio del comune di Cortona;

Dato atto che l'aggiornamento riguardo agli incendi relativi all'anno in corso (2017) sarà effettuato entro il 31 maggio 2018, come stabilito all'Art. 75bis della L.R. 39/2000;

Preso atto che a seguito di quanto sopra specificato, sono pervenute dal Corpo Forestale dello Stato Comando Stazione di Cortona, le seguenti segnalazioni idonee all'inserimento nel Catasto dei boschi e dei pascoli percorsi dal fuoco:

Anno 2000

1/00 Località S.Egidio

2/00 Località Teverina Bassa

Anno 2001

1/01 Località Sorbello

2/01 Località S. Egidio

3/01 Località Novole di Sotto

4/01 Località La Pineta

5/01 Località Ca' D'Argella Montanare

Anno 2002

1/02 Località Bacialupo

Anno 2003

1/03 Località S.Egidio

2/03 Località Terontola M.te Girella

3/03 Località Croce di S. Egidio

4/03 Località S. Giovanni

5/03 Località Cernini M.te Girella

6/03 Località Pianello Belvedere

7/03 Località S.Egidio

8/03 Località S.Egidio

9/03 Località Ca' Faggio

Anno 2004

1/04 Località Mulino a Vento

Anno 2005

1/05 Località Cegliolo

2/05 Località Cerventosa

3/05 Località Mezzavia

4/05 Località Sorbello

Anno 2006

1/06 Località Rancale

2/06 Località Montanare-Valle

Anno 2007

1/07 Località Montanare

2/07 Località Teverina – M. Croce

3/07 Località Ca' di Manno – Mercatale

4/07 Località Bagnolo-Piegaio

5/07 Località Teverina – M. Croce

Anno 2008

1/08 Località Cortoreggio – M.te Girella

Anno 2009

1/09 Località M.te Girella

2/09 Località Pietra Cupa

Anno 2010

1/10 Località S. Andrea di Sorbello

2/10 Montecchio

Anno 2011

Nessuna segnalazione d'incendio pervenuta

Anno 2012

Nessuna segnalazione d'incendio pervenuta

Anno 2013

1/13 Località Cegliolo

2/13 Località Morina

Anno 2014

1/14 Località Torreone

Anno 2015

1/15 Località Portole

2/15 Località Torreone

Anno 2016

Nessuna segnalazione d'incendio pervenuta

Visti gli elaborati relativo al Catasto provvisorio dei boschi e dei pascoli percorsi dal fuoco, elaborati dall'Ufficio Tecnico Comunale e costituiti da:

- Relazione Tecnica
- Elenco Catastale distinto per fogli e particelle delle aree percorse dal fuoco, con registrazione delle scadenze delle prescrizioni relative ai divieti di cui all'art. 76 commi 4,5,7, della Legge forestale della Regione Toscana n. 39/2000;
- Tavola cartografica di individuazione della aree percorse dal fuoco – Parte Centro Sud
- Tavola cartografica di individuazione della aree percorse dal fuoco – Parte Nord

Dato atto che il mancato rispetto delle prescrizioni sulle aree percorse dal fuoco, è soggetto a sanzioni amministrative, così come riportato all'art 82 della L. 39/2000 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Ritenuto, pertanto, di provvedere a istituire il "Catasto dei boschi percorsi dal fuoco e dei pascoli situati entro 50 metri dai boschi percorsi dal fuoco".

Ritenuto altresì:

- di dover approvare ai sensi della L.R. 21.11.2000 n° 353 e della L.R. 21.03.2000 n° 39, l'elenco provvisorio delle aree candidate ad essere incluse nel catasto incendi, relative agli anni 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 -2005 - 2006 - 2007 – 2008 – 2009 – 2010 - 2011 - 2012 – 2013 – 2014 – 2015 – 2016, dando atto che l'approvazione definitiva avverrà solo dopo l'espletamento delle procedure di pubblicazione e successivamente alla valutazione delle eventuali osservazioni presentate, così come indicato ai comma 2 e 3 dell'art. 75 bis della L.R. 21.03.2000 n° 39;
- di individuare nel Dirigente dell'Ufficio Tecnico il Responsabile della predisposizione e aggiornamento del suddetto catasto;
- di dare atto che "catasto dei boschi percorsi dal fuoco e dei pascoli situati entro 50 metri dai boschi percorsi dal fuoco" è costituito dai seguenti elaborati agli atti dell'Ufficio Tecnico Comunale:
- Relazione Tecnica;

- Elenco Catastale distinto per fogli e particelle delle aree percorse dal fuoco, con registrazione delle scadenze delle prescrizioni relative ai divieti di cui all'art. 76 commi 4,5,7, della Legge forestale della Regione Toscana n. 39/2000;
- Tavola cartografica di individuazione della aree percorse dal fuoco – Parte Centro Sud
- Tavola cartografica di individuazione della aree percorse dal fuoco – Parte Nord
- di dare atto che il catasto verrà aggiornato con cadenza annuale con Delibera di Giunta;
- di demandare al Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale l'adozione di tutti gli atti e gli adempimenti connessi e conseguenti per dare adeguata pubblicità al presente atto, in ottemperanza a quanto previsto all'art. 75 bis della L.R. n° 39/2000, mediante inserimento nel sito web del Comune e con pubblicazione all'albo Pretorio del comune di Cortona;
- Vista la Legge 21/11/2000 n. 353;
- Vista la Legge della Regione Toscana n. 39 del 21/03/2000 su successive modifiche ed integrazioni
- Visto il D.lgs. 267/2000e s.m.i.;
- Visto il parere favorevole di regolarità tecnica del provvedimento ai sensi dell'art. 49 D.lgs 267/2000;
- Considerato e dato atto che il presente provvedimento non è soggetto, per sua natura, al parere di regolarità contabile di cui all'art. 49 del D.Lgs 267/2000, in quanto da questo non deriveranno diretti effetti contabili consistenti in impegni di spesa o riduzione di entrata;

Tutto quanto premesso

Con voto unanime, legalmente espresso;

DELIBERA

DI STABILIRE che le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

DI ISTITUIRE presso l'Ufficio Tecnico ai sensi della Legge n° 353 del 21.11.2000 e s.m.i. e Legge Regionale n° 39 del 21.03.2000 e s.m.i. il "Catasto dei boschi percorsi dal fuoco e dei pascoli situati entro 50 metri dai boschi percorsi dal fuoco";

DI INDIVIDUARE nel Dirigente dell'Ufficio Tecnico il Responsabile della predisposizione e aggiornamento del suddetto "Catasto dei boschi percorsi dal fuoco e dei pascoli situati entro 50 metri dai boschi percorsi dal fuoco";

DI APPROVARE ai sensi della Legge n° 353 del 21.11.2000 e s.m.i. e Legge Regionale n° 39 del 21.03.2000 e s.m.i., il suddetto catasto, dando atto che l'approvazione definitiva avverrà solo dopo l'espletamento delle procedure di pubblicazione e successivamente alla valutazione delle eventuali osservazioni presentate, così come indicato ai commi 2 e 3 dell'ad. 75 bis della L.R. 21.03.2000 n° 39;

DI DARE ATTO che il "Catasto dei boschi percorsi dal fuoco e dei pascoli situati entro 50 metri dai boschi percorsi dal fuoco" è costituito dai seguenti elaborati:

- Relazione Tecnica;
- Elenco Catastale distinto per fogli e particelle delle aree percorse dal fuoco, con registrazione delle scadenze delle prescrizioni relative ai divieti di cui all'art. 76 commi 4,5,7, della Legge

forestale della Regione Toscana n. 39/2000;

- Tavola cartografica di individuazione delle aree percorse dal fuoco – Parte Centro Sud
- Tavola cartografica di individuazione delle aree percorse dal fuoco – Parte Nord

DI DARE ATTO che il catasto verrà aggiornato con cadenza annuale con Delibera di Giunta Comunale;

DI DEMANDARE al Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale l'adozione di tutti gli atti e gli adempimenti connessi e conseguenti per dare adeguata pubblicità al presente atto, in ottemperanza a quanto previsto all'art. 75 bis della L.R. n° 39/2000, mediante inserimento nel sito web del Comune e con pubblicazione all'albo Pretorio del comune di Cortona;

DI CONFERMARE che il mancato rispetto delle prescrizioni sulle aree percorse dal fuoco, è soggetto a sanzioni amministrative così come riporta l'art. 82 della L.R. n° 39/2000 e s.m.i.;

DI DICHIARARE il presente atto, con separata e unanime votazione, immediatamente eseguibile, data l'urgenza, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000

Letto e sottoscritto.


Il Sindaco
Francesca Basanieri

Il ViceSegretario
Dr.ssa Lucherini Ombretta

**Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

CATASTO DEI BOSCHI E DEI PASCOLI
PERCORSI DAL FUOCO
(L. 353/2000 e L.R. 39/2000)

ELENCO CATASTALE



ANNO 2017

Censimento aree interessate da incendi boschivi fino all'anno 2016

Cortona, Maggio 2017

dirigente
Ing. Marica Bruni



data incendio località Foglio Particella

21/08/2000	S.Egidio	68	6
			7
			8
			9
			23
			24

27/08/2000	Teverina Bassa	37	79
			90
			91
			60
			61
			63
			74
			75
			78
			87
			89
			92
			93
			94
			102

data incendio	località	Foglio	Particella
13/08/2001	Sorbello	141	19 20
15/08/2001	S.Egidio	67	61
21/08/2001	Novole di sotto	26	16 17
30/08/2001	La Pineta	113	2 24
17/09/2001	Ca' D' Argella Montanare	158	27 84

data incendio località

Foglio

Particella

data incendio	località	Foglio	Particella
14/03/2002	Bacialupo	125	52
			56
			51
			50
			54
			55
			43
			49
			53
			78
			79
			80
			81
			88
			89
			91
			92
			93
			87
			112
			113
			114
			115
			116
			117
			118
			119
			120
			121
			122
			123
			124
			125
			126
			127
			238
			145
			146

data incendio localit  Foglio Particella

03/03/2003	S.Egidio	67	1
		65	33

22/06/2003	Terontola M.te Girella	316	60
			61
			63
			64
			141
			156
			52
			140
			69
			54
			57
			55
			151
			42

08/08/2003	Croce S.Egidio	68	39
------------	----------------	----	----

09/08/2003	S.Giovanni	69	1
------------	------------	----	---

16/08/2003	Cerini M.te Girella	316	69
------------	---------------------	-----	----

25/08/2003	Pianello Belvedere	93	38
			39
			40
			48
			49
			50
			51
			52
			70
			71
			72
			85
			86
			87
			88
			8384
			82
			10
			11
			53
			54
			55
			58
			59
			60
			61
			62
			63
			64
			65

66
67
68
69
2
5
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
122
123
124
125
130
121

23/08/2003	S. Egidio	68	30
------------	-----------	----	----

31/08/2003	S. Egidio	68	25
			24
			20
			27
			28
			29

06/09/2003	Ca' Faggio	169	109
------------	------------	-----	-----

data incendio	località	Foglio	Particella
---------------	----------	--------	------------

05/07/2004	Mulino a Vento	147	55
------------	----------------	-----	----

data incendio località Foglio Particella

13/05/2005	Cegliolo	87	60
		87	70

22/07/2005	Cerventosa	74	44
------------	------------	----	----

30/07/2005	Mezzavia	141	19
			34
			35
			36
			37
			39
			40
			44
			45
			46
			47
			48

30/07/2005	Sorbello	84	1
			2
			3
			4
			5
			9
			225
			226
		85	6
			7
			14
			15
			39
			193

data incendio	località	Foglio	Particella
---------------	----------	--------	------------

14/07/2006	Rancale	9	85 88
------------	---------	---	----------

19/07/2006	Montanare-Valle	167	111
------------	-----------------	-----	-----

data incendio localit  Foglio Particella

22/05/2007	Montanare	156	60 62 323 325
------------	-----------	-----	------------------------

17/07/2007	Teverina-M.Croce	58	5 6 7 8
------------	------------------	----	------------------

22/07/2007	CaDiManno Mercatale	131	151 152 159 175
------------	---------------------	-----	--------------------------

27/07/2007	CaDiManno Mercatale	165	96 98 99
------------	---------------------	-----	----------------

16/09/2007	Bagnolo-Piegaio	31	7
------------	-----------------	----	---

16/09/2007	Teverina-M.Croce	58	5
------------	------------------	----	---

data incendio località

Foglio Particella

08/08/2008	Cortoreggio M.te Girella	316	65
			69
			75
			76
			77
			78
			86
			87
			88
			140
			143
			281
			282
			284
			285
			292
			295

data incendio località

Foglio Particella

23/07/2009	M.te Girella	316	28
			49
			50
			51
			58
			59
			204
			217
			218
16/10/2009	Pietra Cupa	118	11
			12

data incendio località

Foglio

Particella

24/09/2013	Cegliolo	85	4
			51
			52
			53
			54
			56
			64
			66
			87
			90
			251

29/08/2013	Morina	283	28
			106
			142
			143
			148

data incendio località

Foglio Particella

01/07/2010	S.Andrea Sorbello	142	51
24/07/2010	Montecchio	284	125
			126
			127
			128
			129
			132
			133
			206
			207
			209
			215
			216
			217
			218

data incendio località

Foglio

Particella

24/09/2013 Cegliolo	85	4
		51
		52
		53
		54
		56
		64
		66
		87
		90
		251

29/08/2013 Morina	283	28
		106
		142
		143
		148

04/08/2013 Toppello	INCENDIO
	NON BOSCHIVO

data incendio località

Foglio

Particella

16/07/2014 Torreone	94	54
	110	36
		37

data incendio località

Foglio

Particella

2015 Portole	74	87
		60

2015 Torreone	110	37
		36
	94	54

**CATASTO DEI BOSCHI E DEI PASCOLI
PERCORSI DAL FUOCO
(L. 353/2000 e L.R. 39/2000)**

RELAZIONE TECNICA



ANNO 2017

Censimento aree interessate da incendi boschivi fino all'anno 2016

Cortona, Maggio 2017

Il dirigente
Ing. Marica Bruni



PREMESSA

La Regione Toscana, nel riconoscere il patrimonio boschivo come bene di fondamentale importanza sia ambientale che produttivo provvede, secondo quanto disposto dalla L. 21.11.2000 n° 353 ‘Legge quadro in materia di incendi boschivi’ e dalla L.R. 21.3.2000 n° 39 ‘Legge Forestale’ alla formazione del piano pluriennale di previsione, prevenzione e lotta attiva degli incendi boschivi definito come Piano AIB.

Il piano regionale, finalizzato alla conservazione dell’intero territorio boschivo, programma l’insieme delle attività di previsione e prevenzione degli incendi che consistono principalmente nell’individuazione delle aree e dei periodi ad alto indice di pericolosità, nell’attuazione degli interventi utili al fine della protezione e del contenimento dei danni conseguenti e nella redazione della cartografia necessaria per l’individuazione delle aree percorse dal fuoco.

La Regione ha deliberato con Del. n. 50/2014, l’approvazione del Piano Operativo Antincendi Boschivi 2014-2017 poi modificato con decreto dirigenziale n.935 certificato il 14 marzo 2014.

Nell’ambito della pianificazione AIB, tutti gli Enti locali competenti sono tenuti a svolgere attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi; in particolare i Comuni, come indicato dall’art. 70ter, c.2, c.3 e c.4 della LR 39/2000 e successive modifiche, hanno il compito di censire con apposito catasto aggiornato annualmente le aree percorse dal fuoco fornendo le indicazioni necessarie sulle scadenze delle prescrizioni relative ai divieti di cui all’art. 76, commi 4,5 e 7 della LR 30/00.

METODOLOGIA DI LAVORO PER LA REDAZIONE DEL CATASTO DELLE AREE PERCORSE DAL FUOCO

Gli incendi boschivi sono stati rilevati dal Corpo Forestale dello Stato attraverso la redazione di apposita scheda cartacea contenente diverse informazioni tra cui la descrizione temporale dell’evento, la località, la superficie colpita e la particelle catastali interessate.

Pertanto, in osservanza a quanto previsto dalla legislazione vigente, l’Ufficio Tecnico Comunale, avvalendosi delle segnalazioni trasmesse dal Corpo Forestale dello Stato a fine di ogni stagione (periodo ad alto rischio), per gli anni 2000-2016, ha redatto un elenco delle aree percorse dal fuoco.

Si precisa che la maggior parte dei rilievi (quelli a partire dal 2005 in poi) sono stati forniti su supporto shp dal Corpo Forestale dello Stato, mentre per i rilievi relativi agli anni precedenti i dati desunti dalle schede AIB-FN sono stati elaborati in via informatica in una prima fase su CAD, poi trasferiti su GIS.

Laddove, nei dati inviati solo in forma cartacea dal Corpo Forestale dello Stato, non era presente l’individuazione grafica dell’area percorsa dal fuoco, i divieti in quest’ultimo caso sono stati estesi all’intera superficie delle particelle interessate.

I rilievi su GIS sono stati quindi raccolti su supporto cartaceo nella documentazione costituente il ‘Catasto dei boschi e dei pascoli percorsi dal fuoco’ che, oltre alla presente relazione, è composto da:

- elenco catastale distinto per fogli e particelle delle aree percorse dal fuoco, con registrazione delle scadenze delle prescrizioni relative ai divieti di cui all'art. 76 commi 4,5,7, della Legge forestale della Regione Toscana n. 39/2000;
- Tavola cartografica di individuazione della aree percorse dal fuoco – Parte Centro Sud
- Tavola cartografica di individuazione della aree percorse dal fuoco – Parte Nord

Ad una prima adozione del provvedimento seguirà una pubblicazione ed un periodo nel quale chiunque è interessato può presentare osservazione. Successivamente, valutate le osservazioni, l'Amministrazione Comunale provvederà all'approvazione definitiva degli elenchi e delle perimetrazioni.

L'elaborato ottenuto con la procedura sopra descritta, in conformità con la normativa vigente, definisce divieti e prescrizioni riguardo alle possibilità di intervento relativamente all'attività venatoria, al pascolo, alle trasformazioni urbanistiche e alla realizzazione di infrastrutture così come riportato nel successivo paragrafo relativo alle disposizioni e divieti che operano sulle aree censite.

DISPOSIZIONI E VINCOLI

Le disposizioni e i divieti che operano sulle aree censite nel catasto di cui all'ad. 75/bis della L.R. n.39/2000 e ss.mm. e ii, sono stabilite all'ad. 76 della medesima legge e all'art. 10 della L. 353/2000 come di seguito riassunti:

Vincoli ventennali (20 anni)

Ai sensi dell'art. 76 comma 5 della L.R. n° 39/2000 e s.m.i., sia nei boschi percorsi dal fuoco che nella fascia entro cinquanta metri da tali boschi, nei soli pascoli percorsi dal fuoco, fatte salve le opere pubbliche, le opere necessarie all'AIB e quanto previsto negli strumenti urbanistici approvati precedentemente al verificarsi dell'incendio, è vietata per un periodo di venti anni, la realizzazione di edifici di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive;

Vincoli quindicennali (15 anni)

Le zone boscate e i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno 15 anni. In tali aree è consentita unicamente la realizzazione di opere pubbliche che si rendano necessarie per la salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nei boschi percorsi dal

fuoco e nei pascoli situati entro 50 metri dai boschi percorsi dal fuoco deve essere espressamente richiamato il vincolo suddetto, pena la nullità dell'atto.

Inoltre, ai sensi dell'art. 76 comma 5 della L.R. n° 39/2000 e s.m.i., sia nei boschi percorsi dal fuoco che nella fascia entro cinquanta metri da tali boschi, nei soli pascoli percorsi dal fuoco, fatte salve le opere pubbliche, le opere necessarie all'AIB e quanto previsto negli strumenti urbanistici approvati precedentemente al verificarsi dell'incendio, è vietata per un periodo di quindici anni ogni trasformazione del bosco in altra qualità di cultura;

Vincoli decennali (10 anni)

Nelle zone boscate e nei pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco è vietata la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione siano stati già rilasciati atti autorizzativi comunali in data precedente l'incendio sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data; in tale aree è fatto divieto di pascolo e di caccia per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle aree boscate percorse dal fuoco.

In particolare, ai sensi dell'art. 76 comma 4 della L.R. n° 39/2000 e s.m.i., nei boschi percorsi dal fuoco è vietato per un periodo di dieci anni il pascolo di qualsiasi specie di bestiame, fatte salve le deroghe previste dal regolamento forestale in caso di favorevole ricostituzione del soprassuolo boschivo;

Vincoli quinquennali (5 anni)

Sia nei boschi percorsi dal fuoco che nei pascoli situati entro 50 metri dai boschi percorsi dal fuoco è vietato lo svolgimento delle attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo il caso di specifica autorizzazione concessa o dal Ministro dell'Ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla Regione competente, negli altri casi, o per documentate situazioni di dissesto idrogeologico o per particolari situazioni in cui sia urgente un intervento di tutela su particolari valori ambientali e paesaggistici.

Inoltre, ai sensi dell'art. 76 comma 4 della L.R. n° 39/2000 e s.m.i., nei boschi percorsi dal fuoco è vietato per un periodo di cinque anni l'esercizio dell'attività venatoria, qualora la superficie bruciata sia superiore ad ettari uno, in presenza della tabellazione realizzata con le modalità definite nel piano AIB.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

(estratti)

L. 21.11.2000 n° 353 'Legge quadro in materia di incendi boschivi'

CAPO II - FUNZIONI AMMINISTRATIVE E SANZIONI

Art.10 - Divieti, prescrizioni e sanzioni.

1. Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. E' comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumita' e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullita' dell'atto. Nei comuni sprovvisti di piano regolatore e' vietata per dieci anni ogni edificazione su area boscata percorsa dal fuoco. E' inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonche' di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attivita' produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data precedente l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data. Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attivita' di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia. I contratti che costituiscono diritti reali di godimento su aree e immobili situati nelle zone di cui al primo periodo stipulati entro due anni dal fatto sono trasmessi, a cura dell'Agenzia delle entrate, entro trenta giorni dalla registrazione, al prefetto e al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche con riguardo ai contratti di affitto e di locazione relativi alle predette aree e immobili.

1-bis. La disposizione di cui al primo periodo del comma 1 non si applica al proprietario vittima del delitto, anche tentato, di estorsione, accertato con sentenza definitiva, quando la violenza o la minaccia e' consistita nella commissione di uno dei delitti previsti dagli articoli 423-bis e 424 del codice penale e sempre che la vittima abbia riferito della richiesta estorsiva all'autorita' giudiziaria o alla polizia giudiziaria.

2. I comuni provvedono, entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3, a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli gia' percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato. Il catasto e' aggiornato annualmente. L'elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto per trenta giorni all'albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni. Decorso tale termine, i comuni valutano le osservazioni presentate ed approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni. E' ammessa la revisione degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui al comma 1 solo dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto, dal medesimo comma 1.

3. Nel caso di trasgressioni al divieto di pascolo su soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco ai sensi del comma 1 si applica una sanzione amministrativa, per ogni capo, non inferiore a lire 60.000 e non superiore a lire 120.000 e nel caso di trasgressione al divieto di caccia sui medesimi soprassuoli si applica una sanzione amministrativa non inferiore a lire 400.000 e non superiore a lire 800.000.

4. Nel caso di trasgressioni al divieto di realizzazione di edifici nonche' di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attivita' produttive su soprassuoli percorsi dal fuoco ai sensi del comma 1, si applica l'articolo 20, primo comma, lettera c), della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone la demolizione dell'opera e il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile.

5. Nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo sono vietate tutte le azioni, individuate ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera f), determinanti anche solo potenzialmente l'innescio di incendio.

6. Per le trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire 2.000.000 e non superiore a lire 20.000.000. Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui il responsabile appartenga a una delle categorie descritte all'articolo

7, commi 3 e 6. 7. In caso di trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 da parte di esercenti attivita' turistiche, oltre alla sanzione di cui al comma 6, e' disposta la revoca della licenza, dell'autorizzazione o del provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attivita'.

8. In ogni caso si applicano le disposizioni dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, sul diritto al risarcimento del danno ambientale, alla cui determinazione concorrono l'ammontare delle spese sostenute per la lotta attiva e la stima dei danni al soprassuolo e al suolo.

L.R. 21.3.2000 n° 39 'Legge Forestale'

TITOLO V – TUTELA DEL BOSCO

CAPO II - DIFESA DEI BOSCHI DAGLI INCENDI

Art. 69 - Definizioni relative all'attività antincendi boschiva regionale (AIB)

1. Per incendio boschivo si intende un fuoco, con suscettività ad espandersi, che interessa il bosco, le aree assimilate e gli impianti di arboricoltura da legno di cui all' [articolo 66](#) , oppure i terreni incolti, i coltivi, ed i pascoli situati entro 50 metri da tali aree.

2. La previsione, la prevenzione e la lotta attiva degli incendi boschivi costituiscono l'attività antincendi boschivi regionale (AIB).

Art. 70 - Competenze della Regione

1. Ai fini della programmazione delle attività di previsione, di prevenzione e di lotta attiva degli incendi boschivi la Regione approva il piano pluriennale regionale AIB (di seguito indicato come piano AIB), ed i programmi operativi territoriali annuali AIB articolati su base provinciale.

2. Nell'ambito dell'AIB la Regione svolge, in particolare:

a) la pianificazione e realizzazione delle opere, degli interventi e dei servizi di interesse regionale;

a bis) il coordinamento della lotta attiva agli incendi boschivi;

b) il telecontrollo e le telecomunicazioni;

c) i servizi aerei di supporto alle attività di prevenzione e lotta attiva;

d) il rilevamento dati e statistica;

e) la divulgazione di notizie e dati;

f) l'addestramento e aggiornamento del personale che opera, a qualunque livello, nell'AIB.

f bis) la predisposizione dell'inventario e della cartografia delle aree percorse dal fuoco, ai fini della pianificazione dell'attività di previsione, di prevenzione e di lotta attiva agli incendi boschivi sul territorio regionale.

3. Le attività e l'attuazione degli interventi di cui al comma 2 possono essere affidate agli enti di cui all'articolo 3 ter, comma 1, ai Comuni, agli Enti gestori dei parchi regionali e ad altri enti regionali.

Art. 70 bis – [Abrogato dalla L.R. n. 26/2016]

Art. 70 ter - Competenze dei Comuni

1. I Comuni, sulla base delle indicazioni contenute nel piano AIB, svolgono le seguenti attività:

a) istituiscono proprie squadre AIB, anche attraverso convenzioni con le associazioni di volontariato di cui all' [articolo 71](#) , comma 2 per provvedere alla prevenzione e lotta attiva degli incendi boschivi;

b) assicurano i servizi logistici necessari per le squadre di pronto intervento e per gli altri soggetti che concorrono all'estinzione dell'incendio, adottando gli eventuali provvedimenti autoritativi;

c) assicurano la disponibilità, previo apposito censimento, degli automezzi e delle macchine operatrici esistenti nell'ambito territoriale di competenza e utilmente impiegabili nelle operazioni d'estinzione attraverso convenzioni con i proprietari, fermo restando il potere di requisizione del Sindaco nei casi di grave ed urgente necessità, come previsto dall' [articolo 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248](#) concernente "Legge sul contenzioso amministrativo (Allegato E)".

2. Abrogato dalla L.R. n. 80/2012

3. Abrogato dalla L.R. n. 80/2012

4. Abrogato dalla L.R. n. 80/2012

Art. 70 quater - Interventi nell'ambito dell'AIB

1. Nell'ambito dell'AIB sono individuate, in particolare, le seguenti attività:

a) pianificazione, realizzazione e gestione di strutture ed infrastrutture per l'AIB, compreso gli interventi colturali per migliorare gli assetti vegetazionali degli ambienti naturali e forestali;

- b) pianificazione, realizzazione e manutenzione degli interventi per la salvaguardia, il ripristino e per la ricostituzione delle aree percorse dal fuoco;
 - c) gestione ed impiego dei mezzi, delle attrezzature e del personale utilizzati nell'AIB;
 - d) pianificazione ed effettuazione dei servizi per il controllo del territorio e la lotta attiva agli incendi boschivi.
2. Le attività di cui al comma 1 sono svolte, secondo le attribuzioni e le modalità previste dal piano AIB, dagli enti di cui all'articolo 3 ter, comma 1, dai Comuni, dagli Enti gestori dei parchi regionali e da altri enti regionali.

Art. 71 - Coordinamento della lotta attiva agli incendi boschivi

1. Il coordinamento della lotta attiva agli incendi boschivi è esercitato dalla Regione tramite:
- a) la sala operativa unificata permanente (SOUP) e i coordinatori di sala operativa antincendi boschivi;
 - b) i direttori delle operazioni AIB (DO AIB).
- b bis) il referente AIB e il responsabile del centro operativo antincendi boschivi (COP AIB) di ambito provinciale.
2. La lotta attiva agli incendi boschivi è svolta in ambito regionale dagli enti di cui all'articolo 70 quater, comma 2, e in base a specifici accordi e convenzioni, da squadre di associazioni del volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge quadro sul volontariato) e della l.r. 28/1993.
3. Per lo svolgimento della lotta attiva la Regione può anche avvalersi, con le attribuzioni e le modalità previste dal piano AIB, di risorse, mezzi e personale del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in base a specifici accordi e convenzioni.
4. I coordinatori di sala operativa antincendi boschivi, i direttori delle operazioni antincendi e il personale di cui ai commi 2 e 3, svolgono la lotta attiva secondo le attribuzioni e le modalità definite dal piano AIB.
5. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito il sistema regionale di addestramento e qualificazione dei coordinatori di sala operativa antincendi boschivi e dei direttori delle operazioni antincendi, la cui articolazione e gestione è disciplinata dalla Giunta regionale.
- 5 bis. Le funzioni di coordinamento della lotta attiva agli incendi boschivi tramite i soggetti di cui al comma 1, lettera b bis), sono esercitate dalla Regione a decorrere dal trasferimento del personale provinciale del comparto regioni-enti locali che risulta assegnato ai compiti di cui alla medesima lettera b bis). Il trasferimento di detto personale è effettuato secondo la disciplina prevista dal capo II della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni". Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014).

Art. 72 - [abrogato dalla l.r. 1/2003]

Art. 73 - [abrogato dalla l.r. 1/2003]

Art. 74 - Pianificazione dell'AIB

1. La pianificazione dell'AIB è costituita da:
- a) piano AIB, approvato dalla Giunta regionale;
 - b) programmi operativi territoriali annuali AIB, approvati dalla competente struttura della Giunta regionale.
2. Il piano AIB individua l'organizzazione ed il coordinamento dell'AIB e definisce in particolare:
- a) gli indici di pericolosità per lo sviluppo degli incendi boschivi nel territorio regionale;
 - b) le opere, gli interventi, le attività relativi alla previsione, prevenzione e lotta attiva degli incendi boschivi e in particolare:
 - 1) gli interventi colturali per migliorare gli assetti vegetazionali degli ambienti naturali e forestali;
 - 2) i criteri e le modalità per gli interventi pubblici di salvaguardia e di ripristino delle aree percorse dal fuoco;
 - 3) i servizi per il controllo del territorio e la lotta attiva agli incendi boschivi;
 - 4) le opere e gli impianti destinati alla prevenzione ed estinzione degli incendi;
 - c) le competenze per il coordinamento e la direzione delle operazioni di spegnimento, nonché le procedure operative per l'AIB;
 - d) le modalità d'impiego delle squadre del volontariato;
 - e) le attività informative per la prevenzione degli incendi boschivi e per la segnalazione di ogni eventuale situazione a rischio;
 - f) l'individuazione dei beni del patrimonio agricolo-forestale regionale, da utilizzare per le attività di addestramento e aggiornamento del personale che opera, a qualunque livello, nell'AIB e detta, altresì, ulteriori disposizioni per il loro svolgimento;

- g) i criteri e le modalità di finanziamento dei soggetti che operano all'AIB;
- h) qualsiasi altra indicazione e procedura ritenuta necessaria ai fini della pianificazione, organizzazione ed attuazione dell'AIB.
3. Il piano AIB ha validità pluriennale. Annualmente la Giunta regionale può aggiornare o integrare il piano in particolare per quanto riguarda:
- a) la verifica degli indici di pericolosità;
- b) la localizzazione delle opere e degli impianti di cui al comma 2, lettera b), numero 4), da realizzare nell'ambito della programmazione regionale ai sensi dell' [articolo 4](#) e dell' [articolo 10](#) della presente legge.
4. Il piano AIB contiene una specifica sezione per le aree naturali protette regionali, i cui contenuti sono definiti attraverso le proposte dei rispettivi Enti gestori, trasmesse alla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla richiesta e valutate sentito il Corpo forestale dello Stato.
5. Il piano per i parchi naturali e le riserve naturali dello Stato, di cui all' [articolo 8](#), [comma 2, della l. 353/2000](#) , predisposto dal Ministro dell'ambiente d'intesa con la Regione, costituisce, a far data dalla sua approvazione, parte integrante del piano AIB.
6. I programmi operativi territoriali annuali AIB sono redatti con i contenuti e secondo le direttive del piano AIB e contengono, in particolare, la consistenza e la localizzazione di mezzi, attrezzature e personale impiegabili nell'AIB nell'anno di riferimento.

Art. 75 - [abrogato dalla l.r. 1/2003]

Art. 75 bis - Catasto delle aree percorse dal fuoco

1. I comuni, con la procedura di cui al comma 2, censiscono in un apposito catasto i boschi percorsi da fuoco e, nella fascia entro cinquanta metri da tali boschi, i soli pascoli percorsi dal fuoco, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato.
2. I comuni, per eventuali osservazioni, espongono per trenta giorni all'albo pretorio comunale l'elenco dei terreni da inserire nel catasto. All'esposizione dell'elenco viene data tempestiva pubblicità attraverso pubbliche affissioni. Decorsi trenta giorni i comuni valutano le osservazioni presentate e approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni dandone comunicazione alla Giunta regionale con le modalità definite dal piano AIB.
3. I comuni tengono aggiornato il catasto provvedendo alla cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui all'articolo 76, commi 4, 5 e 7, allo scadere dei rispettivi periodi di divieto.
4. I rilievi di cui al comma 1, sono utilizzati dal comune per l'aggiornamento del quadro conoscitivo degli strumenti urbanistici.
5. I comuni entro il 31 maggio di ogni anno, censiscono gli incendi verificatisi nell'annualità precedente.
6. Qualora il comune non provveda entro il termine di cui al comma 5, la Regione Toscana esercita il potere sostitutivo mediante la nomina di un commissario ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della [legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53](#) (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione).
7. In caso di esercizio associato, le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 5 e 6, si intendono riferite all'ente responsabile dell'esercizio associato ai sensi dell'articolo 17 della [l.r. 68/2011](#) ; il comma 4 si intende riferito all'ente medesimo in caso di esercizio associato delle funzioni attinenti agli strumenti urbanistici.

Art. 75 ter - Banca dati delle aree percorse dal fuoco

1. E' istituita sul SIGAF la banca dati dei boschi percorsi dal fuoco e dei pascoli situati entro cinquanta metri dal bosco percorso dal fuoco risultanti anche dai rilievi del Corpo forestale dello Stato.

Art. 76 - Disposizioni per la prevenzione degli incendi boschivi

1. Il regolamento forestale definisce:
- a) le azioni che possono determinare, anche solo potenzialmente, l'innescò di incendio, i divieti, le prescrizioni e le precauzioni da adottare, nonché le eventuali deroghe;
- b) i periodi a rischio per lo sviluppo degli incendi boschivi, determinati su base statistica meteo-climatica e le modalità per la definizione di tali periodi ([164](#)) ;
- b bis) le aree con rischio particolarmente elevato per lo sviluppo degli incendi boschivi, determinati su base meteo-climatica e le modalità per la definizione di tali aree in relazione ai periodi di cui alla lettera b);
- c) abrogata dalla L.R. 80/2012
2. Abrogato dalla L.R. 80/2012
3. I proprietari ed i possessori di tutte le aree definite all'articolo 69, comma 1, colpite o minacciate da incendio, per le operazioni di spegnimento garantiscono il libero accesso e mettono a disposizione la

manodopera idonea e le attrezzature ed i mezzi di cui hanno la disponibilità, nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

4. Nei boschi percorsi da incendi è vietato:

- a) per dieci anni, il pascolo di qualsiasi specie di bestiame, fatte salve le deroghe previste dal regolamento forestale in caso di favorevole ricostituzione del soprassuolo boschivo;
- b) per cinque anni l'esercizio dell'attività venatoria, qualora la superficie bruciata sia superiore ad ettari uno, in presenza della tabellazione realizzata con le modalità definite nel piano AIB.

5. Sia nei boschi percorsi dal fuoco e, sia nella fascia entro cinquanta metri da tali boschi, nei soli pascoli percorsi dal fuoco, fatte salve le opere pubbliche, le opere necessarie all'AIB e quanto previsto negli strumenti urbanistici approvati precedentemente al verificarsi dell'incendio, è vietata:

- a) per un periodo di quindici anni, ogni trasformazione del bosco in altra qualità di coltura;
- b) per un periodo di venti anni, la realizzazione di edifici o di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive.

5 bis. Nei certificati di destinazione urbanistica rilasciati dal comune deve essere espressamente richiamato il divieto di cui al comma 5.

6. Alle aree di cui al comma 5 ed agli immobili ivi situati si applica la disposizione dell'articolo 10, comma 1, terzo periodo, della l. 353/2000 e successive modificazioni.

7. Sia nei boschi percorsi dal fuoco che nei pascoli, situati entro 50 metri dai boschi, percorsi dal fuoco, sono vietate, per cinque anni, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla Regione negli altri casi, per accertate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali o paesaggistici.

Art. 76 bis - Ambito di applicazione

1. La disciplina del presente capo si applica al MFP relativo alle specie elencate nell'allegato D e destinato ad interventi relativi all'imboschimento e al rimboschimento, nonché all'arboricoltura da legno.

2. Non è soggetto alla disciplina del presente capo il MFP del quale sia provata la destinazione all'esportazione e riesportazione verso paesi terzi ed il MFP, sotto forma di postime e parti di piante, per il quale sia provato che non è destinato agli interventi di cui al comma 1.

3. Qualora una ditta detenga o commercializzi a qualsiasi titolo materiali appartenenti alle specie di cui all'allegato D non destinati agli interventi di cui al comma 1 o destinati all'esportazione e riesportazione verso paesi terzi, è fatto obbligo di apporre sui materiali etichette recanti la dicitura "non per fini forestali" o "destinato all'esportazione verso paesi terzi".